

STATUTO
T I T O L O I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: DENOMINAZIONE

1. E' costituita un'associazione denominata:
"ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO S. EUGENIO - ONLUS".
2. L'Associazione è stata fondata il 23 marzo 1982 in Concorezzo (MI).

Articolo 2: SEDE e DURATA

1. L'Associazione ha la sua sede legale in Concorezzo, Piazza S. Eugenio n.1.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3: NATURA

1. L'Associazione si informa al dettato costituzionale e fonda la propria organizzazione su principi di democrazia, ispirandosi ai valori della solidarietà cristiana.
2. L'Associazione non ha fini di lucro.

Articolo 4: SCOPI ed ATTIVITA'

1. L'Associazione ha per scopo la solidarietà sociale realizzata attraverso l'organizzazione e la gestione delle attività caritative ed assistenziali in favore di ogni bisognoso ed in particolare di portatori di handicap, disadattati ed emarginati. Per il conseguimento di tale scopo si propone di:
 - a) creare e gestire un Centro Diurno per persone disabili;
 - b) sensibilizzare la comunità locale alla fattiva solidarietà dei fratelli ed al dovere della partecipazione attiva alle iniziative di servizio;
 - c) promuovere una formazione specifica degli associati e di tutti coloro che a qualunque titolo saranno coinvolti nell'azione di carità;
 - d) studiare le necessità caritative attuali della comunità locale, favorendo e sostenendo gli opportuni interventi dando vita, in particolare, a nuove forme di presenza, coordinandole secondo le esigenze emergenti;
 - e) collaborare con gli enti pubblici territoriali preposti al servizio socio-sanitario.
2. L'associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

T I T O L O II

I SOCI

Articolo 5: REQUISITI DEI SOCI

1. Possono essere soci dell'Associazione:
 - a) i cittadini italiani e stranieri, residenti in Italia, di provata buona condotta morale e civile;

b) le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che per la loro attività di lavoro o di studio, o che abbiano finalità e scopi sociali ed umanitari, siano interessate all'attività dell'Associazione.

2. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

soci ordinari: coloro i quali, versano la semplice quota associativa annuale;

soci attivi: coloro i quali, avendo raggiunto la maggiore età, prestano servizio come volontari e versano la quota associativa annuale;

soci sostenitori: coloro i quali contribuiscono alle necessità economiche dell'Associazione con versamenti superiori alla quota del socio ordinario;

soci onorari: coloro i quali, particolarmente prodigatisi nella prestazione di servizi di ogni genere a favore dell'Associazione, vengono dichiarati tali a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 6: AMMISSIONE DEI SOCI

1. L'ammissione dei soci (ordinari - attivi - sostenitori) avviene su domanda dell'interessato.

2. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata all'unanimità dei presenti dal Consiglio Direttivo.

3. In caso di mancata unanimità, la decisione è rimessa all'Assemblea Straordinaria dei Soci.

4. La domanda di ammissione all'Associazione comporta l'accettazione dello Statuto e dei regolamenti interni ed impegna il Socio a tutti gli effetti statutari e regolamentari.

5. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7: DIRITTI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto a:

a) essere informati sulla struttura, sullo spirito e sugli indirizzi del presente statuto;

b) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dai regolamenti da esso derivati;

c) eleggere le cariche sociali;

d) essere eletti alle cariche sociali;

e) richiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dallo statuto;

f) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento agli obiettivi previsti dal presente statuto;

g) votare nelle assemblee.

Articolo 8: I DOVERI DEI SOCI

1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

2. I soci devono rispettare il segreto professionale.

3. I soci non devono compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

4. I soci, con esclusione dei soci onorari, sono tenuti al versamento della quota sociale.

Articolo 9: PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di socio può venir meno per:

a) recesso volontario, da comunicarsi per iscritto alla segreteria dell'Associazione;

b) decadenza, dovuta alla perdita di uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per espulsione, su delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, ogni qualvolta il comportamento del socio risulti in contrasto con il presente statuto o con le finalità ed i principi dell'Associazione o per il verificarsi di gravi motivi che rendano incompatibile la continuazione del rapporto associativo;

d) morosità;

e) decesso.

2. I soci receduti, decaduti od espulsi non hanno diritto alla restituzione delle quote associative o contributi versati.

Articolo 10: COMPENSO DELLE PRESTAZIONI

1. I soci prestano la loro attività in modo spontaneo e gratuito.

2. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

3. Al socio, durante l'espletamento del servizio, possono essere rimborsate, soltanto dall'Associazione, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti ed i criteri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

5. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Articolo 11: ASSICURAZIONI

1. L'Associazione provvede a coprire con adeguata

assicurazione i soci attivi impegnati nell'espletamento dei servizi contro gli infortuni e le malattie connesse con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

T I T O L O III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12: GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Sindaci revisori dei conti.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
3. Tutte le cariche sociali sono elettive.
4. Le elezioni per le cariche sociali avvengono per votazione a scrutinio segreto alla scadenza del terzo anno di attività.
5. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13: ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Associazione ha nell'Assemblea dei Soci il suo organo sovrano.
2. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.
3. I soci, regolarmente iscritti da almeno due mesi nel libro degli aderenti, hanno diritto di partecipare e votare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria.

Articolo 14: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, mediante affissione all'albo dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data della riunione o mediante avviso scritto da far recapitare ai soci - con qualsiasi mezzo - almeno tre giorni prima indicando: ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione sia della prima che della seconda convocazione.
2. L'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il trenta di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno in corso.

Articolo 15: COSTITUZIONE e DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea dei Soci, in sede ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e delibera con la

maggioranza semplice dei voti dei soci intervenuti.

In seconda convocazione, delibera con la maggioranza semplice dei voti dei soci intervenuti.

2. L'assemblea dei Soci, in sede straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei soci intervenuti.

In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di qualunque numero di soci e delibera con la maggioranza semplice dei voti.

3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci sia in prima che in seconda convocazione. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

4. L'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio è ammesso.

5. Il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre è vietato.

6. La delega non può essere conferita ai componenti del Consiglio Direttivo.

7. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi da un membro del Consiglio Direttivo.

8. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario dell'Assemblea scegliendolo fra i presenti.

9. Le deliberazioni prese devono essere fatte constatare da apposito processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

10. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti al voto.

Articolo 16: FORMA DI VOTO

1. Ciascun socio ha diritto a un voto.

2. Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano. Per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e, su decisione del Presidente per questioni di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto e non sono ammesse deleghe.

Il Presidente dell'Assemblea può scegliere, in questo caso, due scrutatori fra i soci presenti.

Articolo 17: COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e del

Collegio dei Sindaci revisori dei conti;

- b) discutere e deliberare le direttive di carattere generale per l'attività dell'Associazione;
- c) discutere e deliberare il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione economica del Consiglio Direttivo;
- d) deliberare i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- e) discutere e deliberare ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- f) deliberare l'entità delle quote sociali annuali.

In sede straordinaria:

- a) discutere e deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- b) discutere e deliberare le proposte di modifica del presente statuto;
- c) discutere e deliberare la richiesta di ammissione di nuovi soci trasmessa dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo.6, comma 3, per non raggiunta unanimità dei voti;
- d) deliberare l'espulsione dei soci ai sensi dell'articolo 9, lettera c);
- e) discutere e deliberare ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composta da un minimo di sette ad un massimo di undici membri tutti eletti tra i soci dall'Assemblea ordinaria.
2. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Nel caso venissero a mancare uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti dalle persone che seguono immediatamente nella graduatoria della votazione.
4. I nuovi consiglieri scadono con quelli già in carica, nel momento di scadenza del triennio.
5. Se il numero dei consiglieri scendesse al di sotto della metà, il Consiglio Direttivo rimarrà in carica per un periodo massimo di tre mesi, limitando la propria attività a delibere di ordinaria amministrazione; entro tale termine dovrà essere eletto il nuovo Consiglio Direttivo.
6. I membri del Consiglio Direttivo non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.

Articolo 19: RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del

Presidente almeno una volta al mese e tutte le volte che ne facciano richiesta almeno tre membri del Consiglio stesso.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, presso la sede sociale.

3. La convocazione è fatta dal Presidente mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo della sede sociale almeno cinque giorni prima della riunione e deve contenere, oltre al giorno e l'ora della riunione, l'ordine del giorno.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite con la presenza della metà dei consiglieri più il Presidente.

Articolo 20: FORMA DI VOTO

1. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza

2. Il voto è espresso per alzata di mano su ogni questione, tranne che per le decisioni riguardanti le persone, nel qual caso la delibera deve essere presa a scrutinio segreto.

3. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. Le delibere sul punto g) dell'articolo 21 vengono adottate all'unanimità dei presenti; in mancanza dell'unanimità l'eventuale ammissione è demandata all'Assemblea Straordinaria.

Articolo 21: COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea dei Soci per il conseguimento dello scopo sociale.

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) eleggere a maggioranza nel proprio seno il Presidente;

b) designare fra i suoi membri uno o più consiglieri delegati, determinandone i poteri;

c) provvedere al buon andamento dell'Associazione, esercitando tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione consentiti dallo Statuto e dalle leggi vigenti e non tassativamente riservati all'Assemblea dei Soci;

d) predisporre annualmente il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;

e) provvedere alla gestione del personale dipendente dell'Associazione;

f) avvalersi di lavoratori autonomi;

g) deliberare all'unanimità sull'ammissione dei nuovi soci e ratificare le eventuali dimissioni;

h) predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;

i) convocare l'Assemblea ordinaria, entro il trenta aprile di ogni anno e l'Assemblea straordinaria quanto lo reputi

necessario o quando sia stabilito dal presente statuto;

j) nominare i soci Onorari;

k) decidere su tutte le questioni interessanti l'Associazione, qualora esse non siano a norma del presente statuto di competenza dell'Assemblea;

l) procedere all'inizio di ogni anno alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario.

2. Il Consiglio Direttivo nello svolgere i suoi compiti, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso e composte da soci e non soci.

Articolo 22: PERDITA DELLA QUALIFICA DI CONSIGLIERE

1. In aggiunta ai casi previsti dall'articolo 9, la qualifica di Consigliere si perde per dimissioni dalla carica.

IL PRESIDENTE

Articolo 23: ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

Articolo 24: COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;

b) mantiene i contatti con gli enti pubblici e cura ogni rapporto con i terzi;

c) promuove le deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione;

d) sovrintende all'andamento generale dell'Associazione e vigila sull'attività di tutti i dipendenti;

e) nomina fra i membri del Consiglio il Vice presidente e il Tesoriere;

f) conferisce, ad ogni riunione del Consiglio Direttivo, incarico ad un membro del Consiglio stesso di redigere processo verbale delle delibere prese sottoscrivendolo unitamente al consigliere che l'ha redatto,

g) adempie a tutte le funzioni demandate dalla legge, dal presente statuto e da specifiche deleghe del Consiglio Direttivo.

Articolo 25: IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

T I T O L O IV

FINANZE E PATRIMONIO

Articolo 26: RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e lo svolgimento della propria attività:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione e dalla quota di rinnovo annuale, nell'importo fissato dall'Assemblea dei Soci;
- b) dalle quote versate dai soci sostenitori;
- c) da contributi volontari degli associati;
- d) da contributi dello Stato, di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
- e) da contributi di organismi internazionali;
- f) da contributi di privati;
- g) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) da sovvenzioni, donazioni o lasciti testamentari;
- i) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Tutti i beni ricevuti e le loro rendite servono esclusivamente al conseguimento delle finalità descritte in questo statuto.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta a firma congiunta del Presidente e di un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo, ai sensi del punto b) dell'articolo 21.

Articolo 27: PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà;
- b) proventi descritti all'articolo 26;
- c) eccedenza annuale di bilancio.

Articolo 28: ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal primo Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.

T I T O L O V

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

Articolo 29: I SINDACI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Sindaci revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dai soci.

2. I membri del Collegio possono essere scelti anche fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

3. Il Presidente del Collegio dei Revisori è scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

4. I membri del Collegio hanno diritto ad assistere a tutte le sedute del Consiglio Direttivo.

Articolo 30: COMPITI DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Sindaci revisori dei conti deve:
 - a) controllare l'amministrazione dell'Associazione;
 - b) accertare la regolare tenuta della contabilità;
 - c) accertare la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - d) accertare quanto altro previsto dalle leggi in materia fiscale e finanziaria.
2. Il Collegio dei Sindaci revisori dei conti deve redigere per ogni verifica un verbale.
3. Il Collegio dei Sindaci revisori dei conti deve formulare un parere sulla bozza di bilancio consuntivo e preventivo preparato dal Consiglio Direttivo.

T I T O L O VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31: SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione può essere sciolta:
 - a) per deliberazione dell'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti;
 - b) per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'Assemblea dei Soci.
2. La delibera di scioglimento prevede la nomina di un liquidatore ed il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a favore di una o più organizzazioni di volontariato operanti nella Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano di Concorezzo (MI), o in mancanza ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 11 agosto 1991 n.266.

Articolo 32: DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, integrato da eventuali regolamenti interni, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
2. Tutte le controversie che dovessero sorgere fra associati e organi dell'Associazione saranno deferite ad un Collegio di Probiviri, composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai Probiviri designati entro quindici giorni dall'ultima designazione.
In caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Monza su domanda del Probiviro più diligente.
Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex aequo et bono senza rito di forma salvo i casi riservati inderogabilmente all'autorità giudiziaria.
3. L'Associazione si obbliga a comunicare ogni eventuale modifica statutaria alla Regione Lombardia entro il

quindicesimo giorno dall'adozione.

4. Il presente statuto si compone di trentadue articoli.